



**COMUNE DI SAN VINCENZO**  
(Provincia di Livorno)

**ORIGINALE**

**Deliberazione n° 75**

**in data 12/04/2016**

**Deliberazione della Giunta Comunale**

---

**Oggetto:**

CONTENZIOSO COMUNE PIOMBINO/ENEL CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 8/1983. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AD ADIUVANDUM DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

---

L'anno **duemilasedici**, e questo giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **18:20** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	Alessandro Bandini	Sindaco	*	-
2	Favilla Maria	Vicesindaco	*	-
3	Bientinesi Francesca	Assessore	*	-
4	Roventini Massimiliano	Assessore	*	-
5	Russo Antonio	Assessore	-	*
			4	1

Partecipa il Dott. Giorgio Ghelardini Vice Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- ⇒ Che con propria deliberazione n° 91 del 01/03/1996, esecutiva, fu stabilito di costituirsi come parte interveniente nel giudizio promosso dall'ENEL avverso il Comune di Piombino e la Banca Monte dei Paschi di Siena, titolare del servizio riscossione relativamente all'atto di accertamento ed alla cartella esattoriale di pagamento della contributo preteso ai sensi della legge regionale n° 8/83 dovuto in considerazione del fatto che nel territorio di Piombino si trova un impianto di produzione di energia elettrica;
- Che il intervento in giudizio del Comune di San Vincenzo è stato giustificato dal fatto che ai sensi della deliberazione n° 4334 del 06.11.1994 della Giunta Regionale Toscana anche i Comuni limitrofi a quello dove ha sede l'impianto beneficiano di parte del contributo, tant'è che fu accertata la somma di € 161.787,47 ( ACC. N° 2020/95);
- Che con nota protocollo n° 29576 in data 05.11.2002 il Comune di Piombino rese noto che il giudizio di primo grado pendente davanti al Tribunale di Livorno era stata definito con l'emanazione della sentenza n° 1535/02 in data 12.09.2002 con la quale è stato asserito il diritto dell'ENEL alla restituzione della somma versata pari ad € 4.456.366,10 ed è stato annullato l'avviso di accertamento e la cartella esattoriale relative al contributo di cui si tratta;
- ⇒ Che con la citata nota del 05.11.2002 il Comune di Piombino invita i Comuni limitrofi già costituirsi nel giudizio di primo grado, ad impugnare la sentenza davanti alla Corte di Appello di Firenze ravisando validi motivi di fatto e di diritto per provvedere in tal senso;
- ⇒ Che con propria deliberazione n. 183 del 27.11.2002, esecutiva, fu decisa la costituzione del Comune di San Vincenzo come parte che vi interviene volontariamente , nel giudizio promosso davanti alla Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n° 1535/02 in data 12.09.2002,dando atto:
  - a) che il Sindaco avrebbe provveduto alla rappresentanza in giudizio del Comune di San Vincenzo nelle forme di legge;
  - b) che l'assistenza legale era stata conferita anche nel secondo grado del giudizio all'Avv. Prof. Giuseppe Morbidelli di Firenze e all'Avv. Renzo Grassi di Piombino;
  - c) che sarebbe gravato sul Comune di San Vincenzo solamente l'onere in quota parte inerente l'incarico dei legali citati alla lettera b) mentre ogni altra eventuale spesa sarebbe stata posta a carico del Comune di Piombino in quanto parte diretta in causa, salvo diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria;
- che con sentenza n. 872/2005 la Corte di Appello di Firenze ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Livorno;
- che quest'ultima sentenza della Corte di Appello è stata impugnata dal Comune di Piombino in Cassazione;
- Che con sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sez. 1<sup>a</sup> n. 19014 del 10.09.2014 è stata cassata la citata sentenza della Corte di Appello di Firenze rinviando la trattazione

della controversia alla stessa Corte in diversa composizione; - che in base alla sentenza della Cassazione la pronuncia della Corte di Appello si pone in netto contrasto con la legge regionale n. 8/1983 per cui il punto di diritto sembra ben delineato, nel senso che il contributo da parte di ENEL è dovuto ,

Appurato:

- Che la legge n. 8 del 1983 imponeva ad ENEL di corrispondere al Comune dove ha sede l'impianto di produzione di energia elettrica da centrali che usano combustibili diversi da idrocarburi, cioè il Comune di Piombino, un contributo pari a 0,50 lire per ogni Kwh prodotto con combustibili diversi dagli idrocarburi o di 0,25 lire nelle altre ipotesi annoverate dal Legislatore;
- Che con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 4334 del 06.11.1994 è stato precisato che anche i Comuni limitrofi beneficiavano di una parte del contributo, tant'è che fu accertata la somma di lire 313.264.225, ora € 161.787.47;
- Che per quanto deciso dalla Regione Toscana , la quota del contributo di cui si tratta era ed è da ripartire fra i vari Comuni nel modo seguente .
  - Comune di Piombino .....60%
  - Comune di Campiglia Marittima.....19%
  - Comune di Follonica .....15%
  - Comune di San Vincenzo.....4%
  - Comune di Suvereto..... 2%
- Che , riguardo alle spese legali e come convenuto con il Comune di Piombino, il Comune di San Vincenzo ha sostenuto parte degli oneri degli avvocati incaricati dell'assistenza e rappresentanza in giudizio e in particolare :
  - a) per il prof. Avv. Giuseppe Morbidelli l'importo lordo di € **7.515,59** come da determina n. 180 del 13.03.2007. dal progetto di notula non risulta che il beneficiario abbia percepito alcun acconto , per cui resta da verificare se l'importo di lire 16.000.000 a cui faceva riferimento il ragioniere capo di Piombino sia stato effettivamente pagato;
  - b) per l'avv. Renzo Grassi l'importo lordo di € **3.698,02** come da determina n. 782 del 2009.

Vista la deliberazione della giunta comunale del Comune di Piombino n. 8 del 13.01.2016, con la quale è stata decisa la costituzione in giudizio davanti alla Corte di Appello di Firenze nella controversia promossa da ENEL Produzione spa contro il Comune di Piombino in conseguenza della citata sentenza n. 19014 /2014 della Suprema Corte di Cassazione ;

Considerato:

- che la costituzione in giudizio del Comune di Piombino è finalizzata a resistere avverso la pretesa della parte attrice di vedere accolte le eccezioni dichiarate assorbite nei precedenti gradi di giudizio e riproposte nella nuova controversia, al fine di ottenere una pronuncia con cui si dichiara che il credito è inesigibile e prescritto e comunque di ammontare inferiore a quello ingiunto e non superiore al 60% della somma che si ritiene dovuta;

- che, come avvenuto in occasione della precedenti controversie, esiste un evidente interesse pubblico affinché il Comune di San Vincenzo intervenga nella controversia *ad adiuvandum*, al fine di tutelare la propria posizione creditoria di non trascurabile entità;
- Che il Comune di Piombino ha individuato nell'avv. Renzo Grassi di Piombino il legale che lo rappresenterà e difenderà in giudizio e che tale scelta è da ritenersi condivisibile, dal momento che l'avv. Grassi ha ricevuto analogo incarico anche dal Comune di San Vincenzo nelle precedenti controversie ed ha rappresentato in giudizio il Comune di San Vincenzo in molteplici controversie con esito soddisfacente;
- Che per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio il Comune di Piombino ha quantificato l'importo a sua carico pari ad € 12.200,00 in totale, per cui l'importo gravante sul bilancio del Comune di San Vincenzo, proporzionato alla quota parte del contributo ENEL, è quantificabile in € 814,00;
- Ritenuto comunque opportuno che il conferimento dell'incarico di cui si tratta sia perfezionato sulla base di un preventivo di spesa del legale sopra citato secondo quanto emerge da recenti pareri di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti;
- Visto l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267/2000;
- Visto l'articolo 54, 5° comma dello statuto comunale;
- Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49, 1° comma e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;
- Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

#### **DELIBERA**

- 1) di costituirsi in giudizio come parte interveniente *ad adiuvandum* davanti alla Corte di Appello di Firenze nel ricorso promosso da ENEL Produzione spa contro il Comune di Piombino in conseguenza di quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza Sez. 1^ n. 19014 del 10.09.2014, per quanto riferito in premessa e per le motivazioni in essa contenute che si intendono trascritte anche in dispositivo ;
- 2) di dare atto:
  - a) che il Sindaco è autorizzato alla costituzione e rappresentanza in giudizio nelle forme di legge e a conferire mandato all'avv. Renzo Grassi di Piombino a rappresentare e difendere il Comune di San Vincenzo ;
  - b) che l'assistenza e la rappresentanza in giudizio è affidata all'Avv. Renzo Grassi di Piombino per le motivazioni di cui in narrativa;
- 3) il Dirigente dell'Area Servizi Generali provvederà con proprio provvedimento a formalizzare l'incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio in giudizio ed a effettuare un congruo impegno di spesa sulla base di una preventiva comunicazione sull'onere delle spese di giudizio, quantificate in € 814,00 e impegnate sul capitolo 12400 del PEG 2016 ove esiste sufficiente disponibilità.

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

- Ravvisato che sussistono i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267/2000 per consentire la costituzione in giudizio in tempo utile;
- Con separata votazione e con voti unanimi resi a scrutinio palese;

□ **DICHIARA**

- La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
Alessandro Bandini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott.Giorgio Ghelardini

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ Che la deliberazione G.C. n° 75 del 12/04/2016

- \* E' stata affissa all' Albo Pretorio on line il ..... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al ..... come prescritto dall'articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
- \* E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
- \* E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....**:

- \* decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li, .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.Lucio D'Agostino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
F.to Alessandro Bandini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Giorgio Ghelardini

---

La presente copia è conforme all'originale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giorgio Ghelardini

San Vincenzo li, .....

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ Che la deliberazione G.C. n° 75 del 12/04/2016

- \* E' stata affissa all' Albo Pretorio on line il ..... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al ..... come prescritto dall'articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
- \* E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
- \* E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....**:

- \* decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li, .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Lucio D'Agostino